

COMUNEDICAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

**Allegato “Sub. A”
delibera di C.C. nr. 105 del 06.12.2011.**



**REGOLAMENTO
PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

COMUNEDICAVANO
Provincia di Napoli
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI**

SOMMARIO

TITOLO I
Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto e Finalità
- Art. 2 - Interpretazione
- Art. 3 - Sede delle adunanze
- Art. 4 - Consigliere Anziano
- Art. 5 - Maggioranza e Minoranza

TITOLO II
Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I
Convocazione del Consiglio Comunale

- Art. 6 - Sessioni del Consiglio
- Art. 7 - Programmazione dei lavori
- Art. 8 - Convocazione
- Art. 9 - Procedura della convocazione
- Art. 10 - Avviso della convocazione
- Art. 11 - Ordine del giorno

Capo II
Ordinamento delle adunanze

- Art. 12 - Deposito degli atti
- Art. 13 - Numero legale
- Art. 14 - Sedute del Consiglio Comunale

Capo III
Disciplina delle adunanze

- Art. 15 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 16 - Comportamento del pubblico
- Art. 17 - Polizia nell'aula
- Art. 18 - Disciplina delle sedute
- Art. 19 - Partecipazione dei membri della Giunta
- Art. 20 - Divieto d'uso dei telefoni cellulari
- Art. 21 - Pubblicità delle sedute

Capo IV

Svolgimento delle sedute

- Art. 22 - Verifica del numero legale
- Art. 23 - Designazione degli scrutatori
- Art. 24 - Funzioni del segretario
- Art. 25 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza
- Art. 26 - Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 27 - Presentazione delle proposte ed interventi
- Art. 28 - Modalità degli interventi
- Art. 29 - Inosservanza dei tempi d'intervento
- Art. 30 - Mozione d'ordine-Richiamo al regolamento
- Art. 31 - Richiesta della parola per fatto personale
- Art. 32 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 33 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 34 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del Giorno ed emendamenti
- Art. 35 - Chiusura della discussione
- Art. 36 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni
- Art. 37 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 38 - Votazione palese per appello nominale
- Art. 39 - Votazione segreta per schede
- Art. 40 - Esito delle votazioni
- Art. 41 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Capo V

Processi Verbali

- Art. 42 - Compilazione dei verbali
- Art. 43 - Contenuto dei verbali
- Art. 44 - Annotazioni a verbale
- Art. 45 - Sottoscrizione dei verbali
- Art. 46 - Approvazione dei verbali

TITOLO III

Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

Capo I

Diritti

- Art. 47 - Diritto d'iniziativa
- Art. 48 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri
- Art. 49 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 50 - Interpellanze
- Art. 51- Svolgimento congiunto di interrogazioni e interpellanze
- Art. 52 - Domanda d'attualità
- Art. 53 - Mozioni

Capo II

Doveri

- Art. 54 - Rispetto del Regolamento
- Art. 55 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

Art. 56 - Rapporti con la Giunta Comunale

TITOLO IV Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 57 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

Art. 58 - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale

Art. 59 - Rappresentanza

Art. 60 - Ufficio di Presidenza

Art. 61 - Modalità di funzionamento e validità delle decisioni

Art. 62 - Cessazione, decadenza, morte e revoca

Capo II Organismi interni del Consiglio

Art. 63 - Organismi del Consiglio Comunale

Capo III Gruppi Consiliari

Art. 64 - Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari

Art. 65 - Conferenza dei Capigruppo Consiliari

Capo IV Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 66 - Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 67 - Criterio di assegnazione delle presenze

Art. 68 - Attribuzioni

Art. 69 - Composizione ed attribuzioni della Commissione Consiliare "Affari Istituzionali"

Art. 70 - Coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 71 - Insediamento – Nomina dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

Art. 72 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

Art. 73 - Convocazione

Art. 74 - Validità delle sedute e delle votazioni

Art. 75 - Partecipazione ai lavori della Commissione

Art. 76 - Programmazione delle riunioni

Art. 77 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 78 - Commissioni Consiliari Speciali – Nomina ed attribuzioni

Capo V Risorse per il funzionamento degli Organismi Consiliari

Art. 79 - Personale

Art. 80 - Sedi e strumentazione

Art. 81 - Risorse finanziarie

Art. 82 - Tipologie e procedure di spesa

Art. 83 - Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli Organismi Consiliari

Art. 84 - Entrata in vigore

TITOLO I
Disposizioni Generali
ART. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione del Testo Unico degli Enti Locali nr. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 34 dello Statuto.

ART. 2
Interpretazione

1. Quando nel corso delle adunanze consiliari si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, le decisioni sono adottate dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, previo parere del Segretario Generale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario previa votazione, sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Qualora l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

ART. 3
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione (Consiglio e Commissione) e aree attigue.
4. La Presidenza del Consiglio può individuare aree per fumatori nelle vicinanze delle sale di riunione e può effettuare brevi sospensioni dei lavori consiliari per consentire, dopo opportuna votazione, l'allontanarsi dei Consiglieri fumatori.

ART. 4
Consigliere Anziano

1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è Consigliere Anziano il più anziano di età.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere Anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

ART. 5
Maggioranza e minoranza

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che, al momento della consultazione elettorale, hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti alle liste che, al momento della consultazione elettorale, non hanno usufruito del premio di maggioranza.

TITOLO II
Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I
Convocazione del Consiglio Comunale

ART. 6
Sessioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio Comunale coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio si riunisce:
 - a) su convocazione del Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio nonché il giorno e l'ora della seduta e/o delle sedute, qualora i lavori consiliari siano programmati per più giorni;
 - b) su richiesta scritta del Sindaco;
 - c) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati;
3. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo articolo 8, è consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima, non computando i giorni festivi, di quello stabilito per la convocazione, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il 31 dicembre di ciascun anno decadono tutti gli argomenti e gli oggetti iscritti all'ordine del giorno che non si sono tradotti in deliberazioni consiliari, fatta salva la possibilità di ripresentarli.

ART. 7
Programmazione dei lavori

1. Il Presidente del Consiglio, al fine di garantirne il buon andamento, programma periodicamente l'attività consiliare, sentiti il Sindaco, l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Capi Gruppi Consiliare, l'eventuale Assessore delegato con funzioni di collegamento politico-amministrativo ed i Presidenti di Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, provvede a far notificare, tramite i messi comunali, almeno tre giorni prima della convocazione di ciascuna seduta, l'elenco definitivo degli argomenti e degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

ART. 8
Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere Anziano.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.
4. Il Consiglio Comunale è convocato almeno una volta al mese.

ART. 9
Procedura della convocazione

1. Il Consiglio Comunale è di norma convocato in adunanza straordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta a cura del Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio del Sindaco e dei Consiglieri con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. Le disposizioni, di cui al comma 2, si applicano anche nel caso degli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta (ordine del giorno aggiuntivo) ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. Previa richiesta scritta dei Consiglieri, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al precedente art. 7, comma 2.

ART. 10

Avviso della convocazione

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. I Consiglieri, che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

ART. 11

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.
3. L'ordine del giorno deve essere comunicato al Difensore Civico, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Responsabile dell'ufficio Relazioni con il Pubblico.
4. L'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio contestualmente alla notifica ai Consiglieri Comunali e sotto la responsabilità del Segretario Comunale.
5. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.

Capo II

Ordinamento delle adunanze

ART. 12

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti, iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la Segreteria Generale almeno tre giorni prima della seduta, corredati dei documenti istruttori e dei pareri pervenuti ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 151 – 4° comma – del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico.

ART. 13
Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio in 1^a convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati.
2. Per la validità delle sedute di Consiglio Comunale in 2^a convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata:
 - a) Bilanci annuali e pluriennali;
 - b) Piani Urbanistici Comunali e variazioni agli stessi.***sospesa efficacia fino alla modifica dell'art. 34 – c.1 lett.f) del vigente Statuto Comunale ***
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 14
Sedute del Consiglio Comunale

1. Nei giorni ed ora indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello nominale dei Consiglieri, che sarà ripetuto allo scadere di un'ora a decorrere da quella stabilita dall'avviso di convocazione, qualora nel primo appello non venga constatato il numero legale prescritto.
2. Quando risulti il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e qualora, invece, non risultasse tale numero, lo farà constatare nel processo verbale e dichiarerà la diserzione della seduta stessa, eventualmente rinviandola in seconda convocazione entro gli otto giorni successivi.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi dei presenti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente, riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del Giorno, in seduta di 2^a convocazione con avviso da notificare ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.
5. Anche in difetto di numero legale il Presidente ed il Sindaco possono fare brevi comunicazioni ai presenti.
6. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alla seduta, sono tenuti a comunicarlo preventivamente alla segreteria comunale o all'ufficio di presidenza.
7. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale e poi interrotta per mancanza dello stesso, è pure essa di seconda convocazione, limitatamente ai punti rimasti da trattare.
8. In presenza di argomenti aggiuntivi anche la seconda convocazione deve essere comunicata, con avviso scritto almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la stessa. Per gli argomenti aggiuntivi la seduta ha carattere di prima convocazione.
9. Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno e l'ora della seconda, qualora si renda necessario, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato solo ai Consiglieri non intervenuti alla prima.
10. Gli argomenti, per i quali la legge richieda un numero speciale di presenti o di voti favorevoli, se non è raggiunto il quorum previsto, non possono trattarsi nelle sedute di seconda convocazione, in conformità all'art. 13 – comma 2 del presente Regolamento.
11. Le bandiere Nazionale, Europea e Comunale, sono esposte all'esterno del Castello Comunale, sede dell'adunanza Consiliare, l'intera giornata.

Capo III **Disciplina delle Adunanze**

ART. 15 **Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.
3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.
5. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Il Presidente può altresì disporre, sentita la Commissione Affari Istituzionali, la censura con l'interdizione dal partecipare ai lavori per un periodo da due a cinque giorni di seduta, se un Consigliere fa appello alla violenza o provochi tumulti o offenda con ingiurie le Istituzioni.

ART. 16 **Comportamento del pubblico**

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Colui che sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Qualora il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e sentito i Capi Gruppo Consiliari può far sgombrare l'aula o sciogliere la seduta facendo annotare a verbale le motivazioni.
3. Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per la stampa.

ART. 17 **Polizia nell'aula**

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Locale e della Forza Pubblica.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 18
Disciplina delle sedute

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta, e di quanti definiti al comma successivo. Durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, nessuno può prendere la parola se non su specifico invito del Presidente.
2. Oltre al Segretario ed ai dipendenti comunali addetti al servizio, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati dirigenti e funzionari, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.
3. Il Consiglio Comunale, previa sospensione dei lavori può ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

ART. 19
Partecipazione dei membri della Giunta

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazioni e per fornire risposte alle interpellanze e/o interrogazioni presentate.
2. Gli Assessori possono, altresì, intervenire nelle discussioni consiliari per fornire chiarimenti, previa concessione da parte del Presidente della facoltà di parlare, sulle materie attinenti le rispettive deleghe.

ART. 20
Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari.
2. Il divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai Consiglieri.
3. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento, rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

ART. 21
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con decisione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì, in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.
3. Il Presidente ha facoltà di autorizzare o negare, motivatamente, anche durante il corso della seduta, riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento, rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.
4. Il Consiglio Comunale può regolamentare in merito alla materia di cui al comma precedente.

Capo IV
Svolgimento delle sedute

ART. 22
Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci, per accertare la verifica del numero legale.
2. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro Consigliere.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

ART. 23
Designazione degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e può designare tre Consiglieri con le funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori, che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

ART. 24
Funzioni di segretario

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi degli artt. 116 e 117 dello Statuto.
2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di Segretario al Consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vice Segretario.
3. L'esclusione del segretario è di diritto, quando si trovi in uno dei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 25
Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. I Consiglieri possono svolgere uno o più interventi volti a ricordare anniversari, ricorrenze o comunicazioni di notevole ed urgente importanza, previa valutazione positiva della Presidenza.
3. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola a ciascuno dei Consiglieri richiedenti nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.
5. Ogni Consigliere può prendere la parola all'inizio di ciascuna seduta consiliare o nel corso della stessa per fatto personale.

6. Il Presidente ha facoltà di togliere la parola a coloro che trattino argomenti estranei a quelli previsti dal precedente comma
7. In presenza di fatti e circostanze eccezionali verificatesi successivamente all'avviso di convocazione, il Consigliere che intende effettuare comunicazioni ed interventi su tali argomenti non iscritti all'O.d.G. deve presentare richiesta al Presidente almeno un'ora prima dell'inizio della seduta Consigliere. Possono intervenire sull'argomento tutti i Consiglieri per una durata massima di cinque minuti per ogni intervento.

ART. 26

Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o di un Consigliere.
3. Il Presidente demanda la decisione sulla proposta al Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei Consiglieri presenti. In tal caso è ammesso l'intervento di nr. 2 Consiglieri, uno a favore ed uno contrario.

ART. 27

Presentazione delle proposte ed interventi

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'Assessore delegato ovvero del Consigliere proponente, il Presidente dispone la lettura della relazione medesima.
2. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri, l'Assessore relatore nonché il Sindaco, nell'ordine di iscrizione.
3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati che comunque devono essere sottoposti al voto dell'assise cittadina.

ART. 28

Modalità degli interventi

1. I Consiglieri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco di norma in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. I Consiglieri si esprimono in lingua italiana. Non sono ammesse discussioni o dibattiti tra due o più componenti del Consiglio Comunale.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di dieci.
4. E' altresì, consentito ad ogni Consigliere e per una durata non superiore ai tre minuti un intervento per dichiarazione di voto, prima della fase di votazione, sempre che la stessa dichiarazione non sia già stata espressa negli interventi precedenti.
5. Non saranno previste limitazioni al numero e alla durata degli interventi nelle discussioni sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari:
 - a) bilanci annuali e pluriennali;
 - b) conto consuntivo;

- c) piante organiche e relative variazioni;
 - d) opere pubbliche di importo superiore al milione di euro;
 - e) piani urbanistici comunali e variazioni agli stessi;
 - f) istruzione ed ordinamento di tributi e tariffe;
 - g) atti conclusivi di Commissioni Consiliari speciali;
 - h) documento programmatico del Sindaco neo eletto e relazione della Giunta al Consiglio.
- Il Presidente del Consiglio, previa conferenza dei Capigruppo, può concedere deroghe alle limitazioni sovraesposte su determinati argomenti di primaria rilevanza posti all'ordine del giorno.
- 6. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di dieci minuti.
 - 7. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.
 - 8. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non Consiglieri, previsti dallo Statuto.
 - 9. A nessuno è permesso di interrompere l'oratore tranne per richiamo al regolamento, rivolto al Presidente.

ART. 29

Inosservanza dei tempi d'intervento

- 1. Il Presidente dà avviso al Consigliere intervenuto a parlare due minuti prima dello scadere dei tempi di intervento.
- 2. Allo scadere del tempo di intervento, il Consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
- 3. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

ART. 30

Mozione d'ordine – Richiamo al Regolamento

- 1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
- 2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
- 3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
- 4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto, per non più di tre minuti, un Consigliere contrario alla proposta.

ART. 31

Richiesta della parola per fatto personale

- 1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro componente del Consiglio.
- 2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e può ottenere la parola, se chiesta in fase di votazione, solo dopo la proclamazione dell'esito della stessa. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche

dopo la pronuncia negativa del Presidente, non accettandola, può appellarsi al Consiglio che, seduta stante, decide, con votazione palese.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, complessivamente, per non più di cinque minuti ed ha diritto alla replica unicamente il componente del Consiglio ritenuto responsabile delle rimostranze espresse, per non più di cinque minuti, al fine esclusivo di chiarire il significato delle parole pronunciate.

ART. 32

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito anche nel corso della discussione.
3. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.
4. I punti rinviati, se previsti nella seduta successiva, hanno la precedenza nell'ordine del giorno della seduta consiliare successiva.

ART. 33

Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali ordini del giorno, emendamenti, nonché sotto emendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, consegnati al Presidente che provvede a darli in copia ai Capigruppo Consiliari.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione.
4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica, contabile e di legittimità ai sensi della vigente normativa.

ART. 34

Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Il Presidente, verificato che i Consiglieri non intendono presentare ulteriori emendamenti e ordine del giorno, dà o fa dare lettura di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati nelle forme di cui all'articolo 33, comma 2, del presente regolamento.
2. Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 33, comma 4 del presente regolamento, uno o più Consiglieri possono richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a quindici minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei Consiglieri.
3. Il Presidente accorda tale sospensione e ha facoltà, tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati, di accordare un tempo superiore.

4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli Consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto alla Presidenza i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.
5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno o emendamento.

ART. 35

Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, previa eventuale replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

ART. 36

Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a tre minuti.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo 33, le dichiarazioni di voto, che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno, non possono avere la durata superiore a tre minuti.
3. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
4. Prima di procedere alla votazione il Presidente cura che siano avvertiti tutti i Consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

ART. 37

Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente art. 34 - ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi della vigente normativa.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

ART. 38

Votazione palese per appello nominale

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è, di norma, palese.
2. La votazione palese per appello nominale può essere richiesta da ogni Consigliere Comunale. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta o verbale dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
3. Nel caso in cui si vota per appello nominale, il Presidente illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei Consiglieri.

4. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato.

ART. 39

Votazione segreta per schede

1. La votazione in forma segreta è consentita quando sia prescritta espressamente dalla Legge o dallo Statuto o dai Regolamenti Comunali e nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personale di soggetti individuati.
2. Nello scrutinio segreto a mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

ART. 40

Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

ART. 41

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Capo V

Processi verbali

ART. 42

Compilazione dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti favorevoli, contrari o di astensione ad ogni proposta.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria Generale.

ART. 43

Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti.

2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulla persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

ART. 44
Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario o la dichiarazione venga testualmente dettata.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

ART. 45
Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

ART. 46
Approvazione dei verbali

1. I verbali delle adunanze sono depositati presso la Segreteria Generale, a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione.
2. I verbali si intendono definitivi se nella seduta di approvazione degli stessi nessun Consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifica. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento. Le rettifiche e le dichiarazioni vengono riportate nel verbale della medesima seduta in cui sono state fatte.

TITOLO III
Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

Capo I
Diritti

ART. 47
Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dal presente regolamento.
2. Le proposte di deliberazione sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, previo espletamento della prevista istruttoria.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata depositata almeno tre giorni prima presso la segreteria generale del Comune corredata di tutti gli atti necessari per essere esaminata.

ART. 48
Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

2. Hanno diritto di accesso agli atti e documenti sia per presa visione che per estrazione di copia.
3. La richiesta di accesso agli atti e documenti va inoltrata al dirigente o funzionario responsabile del settore o servizio competente per materia e va soddisfatta entro tre giorni. Ove è possibile l'accesso è immediato.
4. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dagli Uffici, dalle Aziende partecipate ed enti istituzionali dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti per il tramite della Presidenza del Consiglio.
5. Il diniego o differimento sui diritti di partecipazione e di informazione può essere opposto ai sensi di legge e di ciò è data comunicazione motivata al Presidente del Consiglio che ne darà informativa al Consigliere interessato.
6. Il Consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio di diritto di informazione ne informa il Presidente del Consiglio che si attiverà affinché sia fornita adeguata risposta entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di ulteriore diniego il Presidente del Consiglio interesserà il Dirigente al Personale per i provvedimenti consequenziali.

ART. 49

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita e le attività del Comune.
2. Esse vengono iscritte all'ordine del giorno delle sedute consiliari subito dopo l'approvazione dei verbali, nell'ordine suddetto e con criterio cronologico.
3. Il Presidente del Consiglio rinvia alla seduta successiva le interrogazioni e le interpellanze che eccedono un'ora complessiva di trattazione.
4. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente del Consiglio e/o alla Giunta se un fatto sia vero, se alcuna informazione su di esso sia giunta e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione circa un determinato problema.
5. Esse sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più Consiglieri.
6. Il Presidente del Consiglio avrà cura di informare l'Assessore competente e scriverle all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, se sono presentati al protocollo generale almeno dieci giorni prima della seduta stessa.
7. Ogni interrogante può comunque richiedere risposta scritta in alternativa alla procedura sopra esposta ed ha diritto di ottenerla sempre per iscritto entro venti giorni dalla presentazione.
8. Le risposte alle interrogazioni vengono fornite dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco o dall'Assessore competente.
9. Esse possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante che dichiarerà di essere o non essere soddisfatto dalla risposta fornita, indicandone le ragioni non oltre 5 minuti;
10. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta al primo firmatari o salvo diverso accordo fra gli interroganti.

ART. 50

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste nella domanda posta al Presidente stesso circa i motivi e gli intendimenti o per richiedere chiarimenti sulla condotta e decisioni del Sindaco e della Giunta.
2. Il Presidente del Consiglio avrà cura di informarne il Sindaco e/o la Giunta e di iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile se l'interpellanza viene presentata al protocollo generale almeno dieci giorni prima della seduta stessa.

3. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di relazionarla non oltre 5 (cinque) minuti.
4. Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco o dall'Assessore competente, non oltre 10 (dieci) minuti, l'interpellante ha diritto di esporre le ragioni per cui si ritiene soddisfatto o meno non oltre 5 (cinque) minuti.
5. Il diritto allo svolgimento dell'interpellanza ed alla stessa replica spetta al primo firmatario, salvo diverso accordo fra gli interpellanti in caso di presentazione plurima.
6. Gli interroganti e gli interpellanti che si dichiarano non soddisfatti dalle risposte ottenute hanno diritto di presentare una mozione con richiesta scritta.

ART. 51

Svolgimento congiunto di interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze relative ad un medesimo argomento o ad argomenti comuni sono svolte congiuntamente.
2. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte, possono aver luogo nell'ordine gli interventi degli interroganti e le eventuali repliche degli interpellanti secondo i tempi previsti dagli articoli precedenti.
3. Le interrogazioni ed interpellanze non discusse per l'assenza dell'interrogante o dell'interpellante vanno rinviate alla successiva seduta Consigliere, discusse per ultime tra le interrogazioni e interpellanze.

ART. 52

Domanda d'attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione Comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Presidente e al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il Consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del Consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal Consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanze, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

ART. 53

Mozioni

1. La mozione è una proposta concreta rivolta in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso e comporta, in ogni caso, l'espressione di un voto.
2. Le mozioni sono rivolte per iscritto al Presidente del Consiglio che avrà cura di iscriverle all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, se esse sono presentate al protocollo generale dieci giorni prima della stessa seduta, da convocarsi comunque entro trenta giorni.
3. Il diritto all'intervento di relazione spetta al primo firmatario, salvo diverso accordo tra i proponenti.

4. Dopo la relazione sono consentiti interventi di ciascun membro del Consiglio nel rispetto delle modalità stabilite all'art. 49.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente con interventi di un solo esponente per gruppo politico e votanti di norma per appello nominale.
6. Ciascun membro del Consiglio, nel corso della discussione su una mozione, ha il diritto di presentare ordini del giorno volti a chiarire il contenuto.
7. Ogni singolo proponente conserva unicamente il diritto alla loro lettura e non è consentita alcuna discussione su di essi.
8. Gli ordini del giorno sono votati di norma per appello nominale dopo la conclusione della votazione della mozione.
9. Ogni singola mozione viene messa a votazione nel suo complesso, salvo nei casi in cui anche un solo Consigliere avanzi richiesta di votazione per parti separate e distinte.
10. In questo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale.

Capo II Doveri

ART. 54 Rispetto del Regolamento

1. I Consiglieri Comunali, fin dal momento della loro entrata in carica, sono tenuti al pieno rispetto del presente regolamento, allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle sedute consiliari e garantire l'efficiente e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

ART. 55 Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Sindaco e i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

ART. 56 Rapporti con la Giunta Comunale

1. L'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale deve essere comunicato al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo Consiliari ed ai Revisori dei Conti. Le proposte devono essere depositate presso la Segreteria Generale almeno quarantotto ore prima della seduta di Giunta (art. 38 – c. 3 Statuto).
2. Copia delle deliberazioni approvate dalla Giunta è inviata al Presidente del Consiglio. Una ulteriore copia verrà messa a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali nella sala ad essi riservata. Copia dell'elenco delle deliberazioni approvate verrà inviata a tutti i Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'albo che di norma, avviene entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione (art. 38 comma 9 dello statuto).
3. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio e trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari ed al Presidente del Consiglio al fine dell'eventuale attivazione del controllo preventivo di legittimità. Le stesse vanno pubblicate sul sito ufficiale del Comune.
4. La Giunta può individuare nel suo seno un Assessore con funzioni di collegamento politico-amministrativo con il Presidente del Consiglio al fine di facilitare le sue funzioni ed attribuzioni.
5. La Giunta o i singoli Assessori possono svolgere attività propositiva e propulsiva nei confronti delle Commissioni Consiliari inviando all'Ufficio di Presidenza argomenti e

proposte che, previa iscrizione in apposito registro verranno dal Presidente inviate alle competenti Commissioni perché ne facciano oggetto di esame dando anche opportune indicazioni sui tempi di espletamento dei lavori.

TITOLO IV

Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I

Presidenza del Consiglio Comunale

ART. 57

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

1. Nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti e l'eventuale surroga di Consiglieri Comunali decaduti per ineleggibilità, incompatibilità o per dimissioni, con due votazioni separate e a voto paese e per appello nominale, si procede alla nomina del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente dello stesso.
2. Per l'elezione di cui al comma precedente è richiesto il suffragio della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede ad una terza votazione di ballottaggio, a maggioranza semplice, tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
5. L'elezione del Vice Presidente del Consiglio è tenuta nei tempi e con le modalità di cui ai commi precedenti, subito dopo quella del Presidente, a cui spetta il compito di presiedere l'adunanza consiliare.

ART. 58

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale

1. I compiti ed i poteri del Presidente del Consiglio Comunale sono determinati e definiti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale o chi ne fa le veci:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale e lo presiede;
 - b) predispone la formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, della Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari o dei singoli Consiglieri, in conformità allo Statuto;
 - c) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
 - d) decide i provvedimenti da adottare per assicurare ai Gruppi Consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi compatibilmente con le risorse umane e finanziarie dell'ente;
 - e) esamina le giustificazioni delle assenze dei componenti del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 – c. 8 dello Statuto e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun Consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;

- h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentito il Sindaco, la Conferenza dei capigruppo e la Conferenza di Programmazione Consiliare.
4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
5. Ha facoltà di sospendere la seduta sentiti i Capigruppo Consiliari e di scioglierla in caso si verificano situazioni di una certa gravità, facendone constatare a verbale la motivazione.
6. Può incaricare, anche su richiesta, le Commissioni Consiliari di svolgere specifiche indagini o verifiche.

ART. 59

Rappresentanza

1. Nelle manifestazioni pubbliche e nel cerimoniale il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale della città ed il suo distintivo è rappresentato da una fascia di colore verde e giallo, con lo stemma del Comune di Caivano, con frangia dorata da indossare obliquamente dalla spalla destra al fianco sinistro.

ART. 60

Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice Presidente e due Consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza disciplinati nello Statuto e nel presente regolamento, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e del Dirigente Affari Generali.
2. E' istituito il registro delle attività consiliari che è posto nell'ufficio di presidenza. Su di esso vengono annotati argomenti o proposte da sottoporre alle Commissioni Consiliari.
3. Gli argomenti o proposte da sottoporre alle Commissioni Consiliari devono essere presentati all'ufficio di presidenza ed essere iscritti nell'apposito registro. L'iscrizione a registro è cura del proponente (Sindaco, Assessori, Gruppi Consiliari, Commissioni Consiliari, singoli Consiglieri, Dirigenti e Funzionari dell'Ente).
4. Sul registro verrà annotata data, oggetto della proposta o argomento, tempi auspicati, nominativo del proponente.
5. Il Presidente, coordinato dall'ufficio di presidenza, sottoporrà gli argomenti alle relative Commissioni coordinandone e sovrintendendo ai lavori delle stesse promuovendone il rispetto dei tempi.
6. Ai componenti l'Ufficio di Presidenza non compete il gettone di presenza per le riunioni effettuate in relazione a tale funzione.

ART. 61

Modalità di funzionamento e validità delle decisioni

1. L'Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, su convocazione del Presidente o su richiesta di un suo membro, in orari non coincidenti con le riunioni del Consiglio Comunale. Sarà provvisto di propria sede, opportunamente arredata, con una dotazione organica di nr. 2 dipendenti di cui: uno di categoria C ed uno di categoria B.

2. Su richiesta del Presidente, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipano i Presidenti delle Commissioni Consiliari, il Consigliere Anziano con funzioni consultive. Può altresì disporre l'audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e di altri impiegati del Comune, delle istituzioni comunali e delle aziende dal Comune dipendenti o vigilate mediante avvisi da inviare all'interessato con congruo anticipo e con l'indicazione dell'argomento da trattare.
3. Di ogni seduta viene redatto, in forma sintetica, un verbale.
4. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.
5. La partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, compresa quella di cui al comma 2, è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.

ART. 62

Cessazione, decadenza, morte e revoca

1. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o morte.
2. Nei casi in cui al comma 1, il Presidente e il Vice Presidente sono surrogati nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento. Tale seduta deve comunque essere convocata dal Consigliere Anziano entro dieci giorni.
3. L'eventuale revoca avviene secondo le modalità previste dall'articolo 23 c. 7 - dello Statuto.

Capo II

Organismi interni del Consiglio

ART. 63

Organismi del Consiglio Comunale

1. Sono organismi del Consiglio Comunale l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

Capo III

Gruppi Consiliari

Art. 64

Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di costituire in gruppi, secondo quando stabilito dalle leggi vigenti e dallo Statuto Comunale (art. 31).
2. Il Consigliere o i Consiglieri eletti in ciascuna lista che ha concorso alle elezioni amministrative, costituiscono Gruppo Consiliare.
3. Ciascun gruppo consiliare elegge il proprio Capogruppo dandone immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
4. I Consiglieri che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati, agli effetti dell'esercizio delle facoltà conferite dall'art. 45, comma 2 e seguenti della Legge Fondamentale e successive modificazioni ed integrazioni, come appartenenti ad un Gruppo Misto, il cui Presidente, in mancanza di designazione, è individuato nel Consigliere più anziano di età; parimenti, per tutti i gruppi consiliari che omettono di designare, nei modi e tempi previsti, il proprio capogruppo.
5. I Consiglieri eletti ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge 81/93, che omettono di comunicare nei modi e tempi previsti il gruppo consiliare di appartenenza, afferiscono al gruppo relativo alla lista elettorale con il maggior numero di voti nell'ambito dell'aggregazione di liste a loro facenti capo.

6. Le variazioni numeriche all'interno di ciascun gruppo vanno comunicate al Presidente, che avrà cura di renderlo noto al Consiglio nella prima seduta utile, esse non comportano alcuna variazione in ordine alla figura del Capigruppo, salvo diversi accordi interni.
7. Ciascun gruppo consiliare, indipendentemente dalla sua consistenza numerica, conserva tutte le facoltà previste dalle leggi vigenti.
8. I Consiglieri Comunali durante il mandato politico-amministrativo, possono costituire un nuovo gruppo politico in Consiglio Comunale, perché detto gruppo sia composto da almeno due Consiglieri.

Art. 65

Conferenza dei Capigruppo Consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari è organo consultivo del Presidente del Consiglio, essa concorre a definire la programmazione ed a stabilire quanto altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio convoca di norma, la Conferenza prima della convocazione dell'adunanza consiliare, per la discussione in merito alla data ed all'orario di convocazione e sulla formulazione del relativo ordine del giorno, nonché per prendere in esame tutto ciò che possa rendersi utile al proficuo andamento dei lavori e soprattutto al fine di evitare incidenti procedurali.
3. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari esercita le stesse funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal Presente Regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri espressi dalla Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, essa è inoltre convocata e presieduta dallo stesso Presidente quando è inoltrata motivata richiesta scritta da almeno tre Capigruppo Consiliari, entro i 5 giorni successivi alla richiesta.
5. Le riunioni della Conferenza sono valide quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, un Consigliere del proprio gruppo consiliare a partecipare alla Conferenza.
7. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo la Giunta Municipale assicura ai Gruppi Consiliari quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri a loro afferenti.
8. Previa regolare votazione, la riunione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari può essere richiesta da ciascun membro del Consiglio, durante le adunanze del civico consesso, prima o durante ciascuna discussione.
9. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo Consiliari è redatto verbale sottoscritto dai presenti.
10. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari esercita le funzioni attribuitele dallo Statuto e dal presente Regolamento.
11. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo Consiliari è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti, salvo che non è corrisposto gettone di presenza.

Capo IV

Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 66

Costituzione e Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:

- 1^a Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Economica e Popolare;
 - 2^a Bilancio, Programmazione Economica, Finanze;
 - 3^a Polizia Urbana, Viabilità e Traffico, Arredo Urbano e Giardini, Protezione Civile e Volontariato;
 - 4^a Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Spettacolo e Tempo Libero, problemi della Gioventù, Edilizia Scolastica, Assistenza e promozione Sociale;
 - 5^a Personale, Decentramento Amministrativo, Riordino dei Servizi, Sistemi Informatici, Servizi Statistici ed Elettorali;
 - 6^a Sanità ed Ecologia, Igiene e Nettezza Urbana, Cimitero;
 - 7^a Agricoltura ed Artigianato, Industria ed Occupazione, Commercio e Mercato, Terziario Avanzato.
2. Ogni Commissione è composta dal trenta per cento dei Consiglieri assegnati. Qualora il quoziente in tal modo ricavato, presenti frazioni decimali, in caso di frazione uguale o inferiore allo 0,5 si arrotonda per difetto, nel caso invece di frazione superiore allo 0,5 si arrotonda per eccesso. La designazione è fatta dai Capigruppo Consiliari secondo le presenze spettanti a ciascun gruppo.
 3. L'assegnazione dei commissari alle singole Commissioni è fatta dando priorità di scelta ai gruppi di minoranza meno rappresentati, fermo restando quanto stabilito nel precedente comma 2.
 4. Nel caso in cui uno o più gruppi consiliari omettano di designare, nei modi e tempi previsti, i propri commissari, il Presidente del Consiglio, previa diffida ai Capigruppo interessati avrà facoltà di designare i Consiglieri più anziani di età afferenti ai gruppi omissivi e di assegnarli alle Commissioni incomplete con motivato criterio discrezionale.
 5. Le Commissioni durano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare.
 6. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese per ogni singola Commissione entro trenta giorni dalla convalida degli eletti.
 7. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo di un commissario, il Capogruppo Consiliare di appartenenza designa un altro Consigliere del proprio gruppo ed il Consiglio Comunale procede alla nomina di sostituzione.

ART. 67

Criterio di assegnazione delle presenze

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite in seno al Consiglio Comunale con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
2. Il numero totale delle presenze nelle Commissioni spettante a ciascun gruppo va calcolato eseguendo il rapporto fra il prodotto del numero dei Consiglieri di ognuno dei gruppi per il numero totale delle presenze nelle sette Commissioni previste ed il numero dei Consiglieri assegnati.
3. Qualora il quoziente, in tal modo ricavato, presenti frazioni decimali, il resto del numero delle presenze va assegnato ai gruppi con quoziente più basso.
4. Nel caso che i gruppi con eguale quoziente riportato siano tutti appartenenti alla maggioranza oppure alla minoranza consiliare, vengono privilegiati i gruppi le cui liste elettorali di appartenenza abbiano riportato meno voti.
5. Per il Gruppo Misto, nell'ipotesi di cui al comma 4, è presa in considerazione la somma delle preferenze individuali riportate dai candidati alla carica di Consigliere risultati eletti e appartenenti a detto gruppo.
6. Ciascun Consigliere designato ed eletto conserva il diritto di attribuzione in caso di variazione della composizione dei gruppi consiliari, limitatamente al numero delle presenze a lui spettanti secondo il criterio proporzionale di cui sopra.
7. Ogni singolo Consigliere Comunale ha diritto, salva espressa rinuncia, di far parte almeno di una Commissione.

ART. 68
Attribuzioni

1. Le Commissioni Consiliari permanenti esprimono al Consiglio Comunale o alla Giunta Municipale le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame nonché sugli argomenti che ritengono meritevoli di proposizione.
2. Tali decisioni hanno carattere consultivo non vincolante rispetto alle determinazioni che il Consiglio Comunale o la Giunta Municipale dovranno comunque adottare sugli stessi argomenti.
3. E' prerogativa del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori, dei Presidenti delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, dei Dirigenti e dei Funzionari sottoporre alle Commissioni competenti gli argomenti da esaminare, previa iscrizione nell'apposito registro.(art.76 co. 1)
4. Le Commissioni permanenti provvedono obbligatoriamente all'esame preliminare degli argomenti sottoposti al loro parere entro quindici giorni dalla loro acquisizione o nei tempi indicati dal Presidente..
5. Trascorso infruttuosamente il tempo assegnato, gli atti possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale senza il parere della Commissione competente.
6. Le Commissioni permanenti svolgono funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa del Comune riferendo periodicamente al Consiglio. Le Commissioni possono procedere ad eventuali indagini conoscitive nelle materie di loro competenza dandone opportuna comunicazione al Presidente del Consiglio.
7. Hanno, altresì, facoltà propositiva nei riguardi della Giunta e del Consiglio Comunale. In relazione alla proposta all'attenzione della Commissione, il Presidente della stessa può chiedere di essere sentito dalla Giunta, per le proposte che rientrano nelle competenze della stessa.
8. Un mese prima della verifica annuale sull'attuazione delle linee programmatiche di mandato, le Commissioni verificano il raggiungimento degli obiettivi e preparano apposita relazione in Consiglio.
9. Per tutte le riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti è corrisposto un gettone di presenza.

ART. 69

Composizione ed attribuzioni della Commissione Consiliare "Affari Istituzionali"

1. La Commissione Consiliare Permanente "Affari Istituzionali" è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Vice Presidente. La Commissione è formata dal Vice Presidente del Consiglio Comunale e dai Capi Gruppo Consiliari o loro delegato.
2. A detta Commissione spettano:
 - a) l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione dello Statuto Comunale;
 - b) l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione del regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) l'elaborazione e l'adozione dei regolamenti ad esso riservati dalla legge;
 - d) interventi, in maniera immediata, nei casi eccezionali a tutela dei diritti dei cittadini e della salvaguardia del territorio.

ART. 70

Coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Fatte salve le attribuzioni della Commissione "Affari Istituzionali", l'attività delle Commissioni Consiliari permanenti viene coordinata secondo le modalità previste nel presente articolo.
2. Al fine di coordinare l'attività preparatoria e redigente, il Presidente del Consiglio e/o l'ufficio di presidenza sottopone all'esame preventivo delle Commissioni Consiliari le

- proposte di deliberazioni ed ogni altro oggetto che il Sindaco, la Giunta o singoli Consiglieri ritengano di portare alla discussione in Consiglio Comunale.
3. Quando più materie siano connesse alla medesima proposta, il Presidente del Consiglio può trasmettere la stessa a due o più Commissioni da tenersi in seduta congiunta. In tal caso la seduta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
 4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, può stabilire quali provvedimenti possono essere sottoposti all'esame del Consiglio, senza preventiva istruttoria da parte delle Commissioni Consiliari.
 5. Al fine di coordinare l'attività di controllo, il Presidente del Consiglio, sentita la Commissione Affari Istituzionali, sottopone all'esame delle Commissioni Consiliari gli atti con cui viene attivata la funzione di controllo sulle attività della Giunta, degli Enti di secondo grado e delle società a prevalente partecipazione comunale.

ART. 71

Insedimento - Nomina dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro dieci giorni dalla data di esecutività della deliberazione di istituzione delle stesse.
2. La seduta, di cui al precedente comma, è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio.
3. La Commissione nella sua prima adunanza procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente nell'ambito dei propri componenti.
4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene a voto palese con separate votazioni.
5. Ogni commissario può votare per un solo nome in ciascuna votazione.
6. Nella prima votazione sono eletti coloro che ottengono il suffragio della maggioranza assoluta dei commissari assegnati.
7. Nelle successive votazione è sufficiente la maggioranza relativa.
8. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
9. Il Presidente eletto è tenuto, al fine di un proficuo funzionamento della Commissione, a tenere conto delle necessità di ciascun componente in ordine alla disponibilità relativa agli orari ed ai giorni di convocazione delle riunioni, preferibilmente negli orari pomeridiani.

ART. 72

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

1. La conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari è convocata ogni 12 mesi dal Presidente del Consiglio Comunale per un proficuo coordinamento e programmazione dei lavori delle Commissioni Consiliari.
2. La partecipazione alle riunioni della conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti, salvo che per tali riunioni non è corrisposto il gettone di presenza.

ART. 73

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, di norma nei giorni feriali e preferibilmente in data e/o orari in cui non siano state già convocate altre Commissioni; ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Ciascuna Commissione ha un ufficio di presidenza che funziona collegialmente ed è costituito da un Presidente e da un Vice Presidente.

3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e lo sostituisce disimpegnandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
4. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni sono presiedute dal Commissario presente più anziano di età.
5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati ai Commissari, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Assessore competente per materia nonché al Segretario Generale ed ai capigruppo Consiliari almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Su motivata richiesta di almeno tre Commissari, trasmessa al protocollo generale, il Presidente di ciascuna Commissione ha l'obbligo di convocare e tenere la riunione per la discussione degli argomenti richiesti non oltre dieci giorni dalla richiesta.
7. L'orario di seconda convocazione è fissato nell'arco di un'ora rispetto a quello di prima convocazione.
8. Nel caso di seduta congiunta di più Commissioni, la stessa sarà convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 74

Validità delle sedute e delle votazioni

1. Per la validità della seduta è richiesta, in prima convocazione, la presenza di metà più uno dei componenti la Commissione; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro commissari.
2. Le decisioni della Commissione vengono adottate a maggioranza di voti.
3. Ciascun Commissario ha facoltà di farsi sostituire, per ogni singola seduta, da altro Consigliere del proprio gruppo mediante delega scritta da consegnare al Presidente o a chi lo sostituisce; la delega è acquisita agli atti e menzionata nel verbale della riunione.

ART. 75

Partecipazione ai lavori della Commissione

1. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio hanno diritto e, se richiesto, il dovere di prendere parte alle riunioni delle Commissioni, senza facoltà di voto. Pari obbligo, se richiesto, hanno anche i Funzionari che hanno, comunque, il diritto di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
2. Le singole Commissioni, in sede di elaborazione dei lavori, possono consultare rappresentanti di forze sindacali, sociali, i revisori dei Conti, il Difensore Civico.
3. Ciascun commissario può richiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno con formale richiesta al Presidente della Commissione di cui è componente. Detta richiesta va iscritta nel registro delle Commissioni.
4. Il Presidente, tenendo conto della richiesta e del parere del Presidente del Consiglio Comunale, la metterà all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione da lui presieduta, avrà cura di informare i funzionari e gli assessori competenti che avranno l'obbligo di portare in Commissione tutti gli atti e le notizie utili alla discussione dell'argomento.
5. Ciascun Consigliere Comunale può partecipare con diritto di parola alle riunioni delle Commissioni permanenti, senza facoltà di voto.

ART. 76

Programmazione delle riunioni

1. Al fine di consentire una proficua programmazione delle riunioni, comprese quelle delle Commissioni previste al successivo art. 78 e quelle della Commissione Affari

Istituzionali, onde rendere possibile la partecipazione a ciascun commissario, capogruppo o Consigliere, è istituito un Registro Generale delle Convocazioni, depositato presso la Segreteria Generale, sul quale ogni Presidente, all'atto della convocazione, avrà cura di disporre l'annotazione dell'ora, giorno, sede e ordine del giorno delle riunioni.

2. Saranno, altresì, riportati, a cura del Presidente del Consiglio, con le stesse modalità ed agli stessi scopi, i medesimi dati concernenti le riunioni dei capi gruppo Consiliari.
3. Non è consentita la convocazione delle Commissioni in coincidenza oraria con le adunanze del Consiglio Comunale; qualora ciò dovesse verificarsi, la convocazione delle Commissioni si intende annullata.

ART. 77

Verbalizzazione delle sedute

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore all'ex 6° livello funzionale (cat. C), in servizio presso la Ripartizione competente in materia, designato dal Presidente di ciascuna Commissione, sentito il Capo Ripartizione, e nominato dal Dirigente del Personale.
2. Il segretario redige i verbali delle Commissioni che sono trasmessi, entro due giorni, in copia ai commissari, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, ai Capigruppo Consiliari ed al Difensore Civico.
3. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente della Commissione, dal Segretario e dai componenti presenti.
4. Nei verbali sono riportati i concetti essenziali della discussione, ogni singola dichiarazione ufficiale inerente all'argomento che ciascun componente desidera sia verbalizzata e le conclusioni assunte su ciascun argomento.
5. Il segretario avrà cura di annotare, per ogni singolo punto discusso, il nominativo dei commissari presenti e la relativa espressione di voto.

ART. 78

Commissioni Consiliari Speciali. Nomina ed Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale, su istanza sottoscritta da un quinto dei Consiglieri, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la costituzione di Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti, per esperire indagini conoscitive nonché per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai loro dipendenti e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La nomina, le forme e la pubblicità dei lavori seguono gli stessi criteri previsti per le Commissioni permanenti.
3. La deliberazione di nomina stabilisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine nonché il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.
4. Tali Commissioni sono costituite, salvo espressa rinuncia, da un rappresentante per ogni gruppo consiliare, il cui nominativo è comunicato da ciascun capogruppo.
5. I componenti la Commissione eleggono, nel proprio seno, il proprio coordinatore nei tempi e modi previsti dal precedente art. 71 per quanto concerne il Presidente delle Commissioni Permanenti.
6. Le Commissioni Speciali sono investite di tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
7. Su richiesta del coordinatore, il Segretario Comunale mette a disposizione delle Commissioni tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto o allo stesso connessi.

8. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico, la Commissione ha il diritto di sentire membri del Consiglio e della Giunta, il Collegio dei Revisori, il Difensore Civico, il Segretario Comunale, i Responsabili degli uffici e servizi ed i loro dipendenti, i rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi.
9. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.
10. Le convocazioni di tutti i soggetti invitati nonché le risultanze dei colloqui effettuati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio degli atti conclusivi dell'indagine o dello studio della Commissione. Sino a quel momento i componenti la Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto di ufficio.
11. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un dipendente comunale con funzione di segretario, nominato dal coordinatore.
12. Nella relazione al Consiglio Comunale la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini esperite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano risultati connessi con l'ambito della medesima.
13. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o, in caso contrario, esprime alla Giunta Municipale i propri orientamenti rispetto alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
14. La Commissione conclude la propria attività ed è sciolta all'atto della presentazione della relazione al Consiglio.
15. Il coordinatore consegna tutti gli atti e i verbali al Segretario Comunale che ne rilascia formale ricevuta, curando la conservazione degli stessi nell'archivio dell'Ente.
16. La partecipazione alle riunioni delle Commissioni Speciali è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti, per tali riunioni è corrisposto il gettone di presenza.

Capo V **Risorse per il funzionamento degli Organismi Consiliari**

ART. 79 **Personale**

1. All'ufficio di Presidenza, alle Commissioni e ai Gruppi Consiliari viene assegnata idonea dotazione organica di personale per le attività di supporto operativo alle funzioni istituzionali dei medesimi.
2. Il servizio di segreteria dei Gruppi Consiliari, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi, viene organizzato mediante assegnazione di personale dipendente.
3. Al personale assegnato all'ufficio di Presidenza, alle Commissioni e ai Gruppi Consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa nell'ambito delle disposizioni impartite rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni e dai Capi Gruppi Consiliari..

ART. 80 **Sedi e strumentazione**

1. All'ufficio di Presidenza e alle Commissioni Consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali..
2. Ai Gruppi Consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi, la disponibilità di idonei locali, arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei Gruppi stessi.

ART. 81
Risorse finanziarie

1. Il Presidente del Consiglio Comunale – con decisione assunta in sede di riunione congiunta della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e dei Capi Gruppo Consiliari - integrata di proprie proposte per quanto concerne l'ufficio di presidenza – provvede a richiedere al Sindaco e/o all'Assessore competente la iscrizione nel bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.

ART. 82
Tipologie e procedure di spesa

1. La gestione dei fondi attribuiti per la realizzazione delle attività istituzionali decise dalla Presidenza del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari spetta per quanto di rispettiva pertinenza alla Presidenza del Consiglio, ai Capi Gruppo e ai Presidenti delle Commissioni del Consiglio,

ART. 83
Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli Organismi Consiliari

1. Le forme di gestione e rendicontazione degli stanziamenti di cui all'art. 81 seguono le regole dell'ordinamento di contabilità per gli Enti Locali.
2. Il quadro analitico delle spese sostenute dalla Presidenza del Consiglio, dalle Commissioni e dai Gruppi Consiliari, costruito secondo le tecniche budgetarie, viene reso noto ai Presidenti dei medesimi in corrispondenza dei preconsuntivi periodici sull'andamento del Bilancio Comunale.
3. La Presidenza del Consiglio rende pubblico almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme liquidate per il funzionamento degli organismi consiliari, a carico degli stanziamenti di cui all'art. 81..
4. Tutte le spese sostenute dagli organi di Presidenza, Gruppi Consiliari e Commissioni Consiliari, seguono le procedure del regolamento di contabilità.

ART. 84
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a conseguita esecutività della deliberazione e previa ripubblicazione all'Albo pretorio per consecutivi giorni quindici.
2. Sostituisce ed abroga la precedente regolamentazione che disciplinava il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
3. Non potrà essere modificato se non saranno decorsi almeno dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Allegato "Sub. B"
delibera di C.C. nr. 105 del 06.12.2011

Presidente.

Passiamo al secondo punto: approvazione del regolamento. Noi lo possiamo approvare, anche secondo quanto ci dice il segretario; il consigliere Libertini diceva che praticamente c'era un problema all'articolo 13, secondo comma, sulla validità delle sedute in seconda convocazione, perché forse è un poco in contrasto con lo statuto, perché non è molto chiaro quello che dice lo statuto, a dire la verità su questo punto; perché lo statuto non doveva disciplinare la materia, però la disciplina. Questa è una materia regolamentare, quindi lo statuto non era deputato a disciplinare la materia.

Allora, noi possiamo approvare il regolamento, sospendendo solo l'efficacia del comma 2 dell'articolo 13, perché tutto il resto va bene.

Consigliere Libertini, è giusto questo?

Noi approviamo il regolamento, il regolamento è efficace, solo che il comma 2 è sospeso perché poi dobbiamo forse modificare lo statuto per rendere anche efficace il comma 2 dell'articolo 13.

???

Quindi, la versione attuale di questo comma è in contrasto con lo statuto. Noi lo approviamo e poi modifichiamo lo statuto in un secondo momento. Ma poi dobbiamo ritornarci su questo regolamento?

Presidente.

No, diventa efficace nel momento che è stato modificato lo statuto.

Se siamo d'accordo con questa modifica, passiamo all'approvazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, con la modifica proposta da me, naturalmente.

Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Approvato all'unanimità dei presenti.